



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PARDO	SANTE	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORSILLO	ANDREA	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEDESCO	EMIDIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 14086/11

UDIENZA DEL

07/05/2014

ore 0

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/05/14
Il Segretario
M. Santoro

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 14086/11
depositato il 07/06/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720100194970833001 IRPEF 2008
contro: AG ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:

terzi chiamati in causa:

AG RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da:

Il ricorrente, con atto regolarmente notificato sia all'Agenzia delle Entrate di Roma, che ad Equitalia, impugnava la cartella di pagamento di €. 60.773.09, emessa per l'anno 2008, notificata in data 13/5/11, per essere egli -(a dire dell'ufficio)- coobbligato quale curatore della [REDACTED], dichiarata fallita in data 29/1/09.

Pur non contestando la legittimità dell'iscrizione a ruolo del debito nei confronti della società, il ricorrente, eccependo il difetto di legittimazione passiva, chiedeva comunque l'annullamento dell'atto impugnato non essendo egli coobbligato, riferendosi il periodo di imposta all'anno precedente la sua nomina; chiedeva, inoltre, la condanna delle controparti in solido al risarcimento del danno ex art. 96 cpc "nel caso in cui insistano per la reiezione del ricorso", nonché, "in ogni caso", al risarcimento del "danno patito dal contribuente" ed alle spese di lite; il tutto previo accertamento della giurisdizione del Giudice Tributario anche in ordine alle predette domande risarcitorie.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, (avendo provveduto ad annullare la cartella impugnata) ed applicarsi la compensazione delle spese del giudizio, oltre al rigetto delle domande di danni, sussistendo il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario.

Resisteva altresì Equitalia Sud spa, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e rigettarsi la pretesa di danno del ricorrente, sussistendo il difetto di giurisdizione della adita CTP.

Il procedimento, prima sospeso, stante il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal ricorrente, veniva riassunto a seguito dell'ordinanza n. 13899/13 della Corte di Cassazione, che accertava la giurisdizione del Giudice Tributario anche per i danni ex art. 96 cpc; veniva quindi fissata l'udienza del 7/5/14 per la discussione.

Orbene, a parere di chi scrive, l'Agenzia ha indubbiamente posto in essere un comportamento con grave colpa, in quanto essa non poteva non sapere -(e ne aveva il dovere, avendo il curatore tempestivamente presentato in data 23 e 27/7/2009 i mod 770/2009, qualificandosi come curatore fallimentare ed inserendo nei quadri ST e SV gli importi delle trattenute operate e non versate dalla società nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento)- che il periodo di imposta si riferiva ad un anno antecedente il fallimento e che quindi mai e poi mai il curatore poteva essere ritenuto coobbligato con la società contribuente. Ciò detto, si tratta ora di valutare se nella specie siano riscontrabili profili di danno.

Ritiene lo scrivente che la semplice circostanza che il ricorrente sia stato costretto ad incardinare un giudizio a fronte di un comportamento illegittimo della controparte sia già di per sé un danno, atteso che è indubbio (e non contestato) che il ricorrente ha dovuto porre in essere idonea attività per ottenere il riesame dell'iscrizione a ruolo in via di autotutela, con perdite di tempo, ingiustamente sottratto alla sua attività professionale od al suo tempo libero; il tutto con utilizzo di collaboratori e con spese non analiticamente documentabili - (anche queste circostanze non sono state contestate)- fermo restando l'intuibile stress (la cui sussistenza non è stata ex adverso contestata) che è ragionevole ritenere colpisca chi si vede attinto da ingiusto provvedimento e ciò proprio nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale.

Nè del resto si può sostenere che l'annullamento della cartella per cui è lite, eseguito dall'Agenzia delle Entrate dopo la notifica della stessa e comunque in pendenza di ricorso, sia sufficiente ad escludere il danno, essendo invece idoneo solo a comprimerlo.

E proprio in ragione di tale compressione il danno sopra qualificato ben può essere equitativamente quantificato in €. 5.000,00, ai sensi dell'art. 1226 cc.

Nessuna responsabilità può invece ritenersi sussistente a carico di Equitalia Sud spa, per essere i motivi di ricorso riferibili esclusivamente all'ente impositore.

Alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate conseguono le spese di lite, (da liquidarsi in favore del difensore antistatario), che, invece, vanno compensate tra il ricorrente ed Equitalia Sud spa, sussistendone giusti motivi.

PQM

la Commissione Tributaria adita dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa tributaria dell'ufficio e, in accoglimento del ricorso, condanna l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni ex art. 96 epc, che, in via equitativa, liquida in €. 3.000,00, oltre alle spese di lite che quantifica in €. 2.000,00, oltre oneri di legge, da liquidarsi in favore del difensore, Dr Luigi Lucchetti, dichiaratosi antistatario. Compensa le spese di lite tra il ricorrente ed Equitalia Sud spa.

Roma, 7/5/2014

Il Relatore



Il Presidente

